



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI

Nota metodologica.

Con questo breve lavoro la Commissione antiriciclaggio del Consiglio Nazionale Forense si propone di fornire sintetiche indicazioni e prime risposte ai Colleghi in merito agli adempimenti prescritti dal [D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni](#).

L'esposizione è resa in forma di FAQ non intende rivestire carattere esaustivo, ma solamente esplicativo e non mette conto dei dibattiti dottrinali che riguardano le specifiche ipotesi, che saranno oggetto di altro lavoro, attualmente in corso d'opera.

In calce alle FAQ sono stati allegati:

- [1. uno schema di registro cartaceo;](#)
- [2. uno schema di informativa al cliente;](#)
- [3. un modello di valutazione del rischio.](#)

Appare opportuno precisare che entro il 26 giugno 2017 gli Stati Membri dell'Unione Europea dovranno recepire la c.d. [Quarta Direttiva Antiriciclaggio](#), cioè la direttiva UE 2015/849.

Appare quindi probabile una modifica del D. Lgs. 231/2007 che, seppure non comporterà una modifica dell'impianto complessivo dell'attuale Legge Antiriciclaggio introdurrà ulteriori rigidità nella gestione degli adempimenti antiriciclaggio a carico degli Avvocati, delle quali renderemo tempestivamente conto.

Un ringraziamento particolare ai Colleghi componenti il Gruppo di Lavoro Antiriciclaggio della precedente consiliatura, la cui opera ha consentito la pubblicazione delle presenti note.

Roma, 25 novembre 2016

La Commissione Antiriciclaggio

Cons. Avv.to Carla Secchieri (*Coordinatrice*)

Cons. Avv.to Davide Calabrò (*Componente interno*)

Cons. Avv.to Enrico Merli (*Componente interno*)

Cons. Avv.to Andrea Pasqualin (*Componente interno*)

Avv.to Angela Acconci (*Componente esterno*)

Avv.to Claudio Cocuzza (*Componente esterno*)

Avv.to Maurizio Arena (*Componente esterno*)

Avv.to Nicola Cirillo (*Ufficio studi CNF*)

Avv.to Prof. Giuseppe Colavitti (*Responsabile Ufficio studi CNF- Segretario della Commissione*)



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1. Cosa è il “riciclaggio”?

Il riciclaggio è un fenomeno complesso ed una fattispecie di reato, penalmente sanzionata.

Nel linguaggio corrente il riciclaggio viene individuato come il “riciclaggio di denaro sporco”, sul modello dell’analoga fattispecie criminosa dei paesi di *Common Law*, il così detto “*money laundering*”.

E’ sostanzialmente una forma “elaborata” di ricettazione, finalizzata a reintrodurre nel sistema economico i proventi illecitamente conseguiti con precedenti attività criminali.

Riciclare significa essenzialmente “ripulire”, “lavare”, soldi, profitti o beni che sono “sporchi”, perché frutto di attività illecite. Questa “attività di lavaggio” si concretizza tecnicamente nel sostituire o trasferire danaro, beni o altra utilità provenienti da delitto colposo, ovvero nel compiere altre operazioni che siano tese ad ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa

Ai sensi quindi della Legge Antiriciclaggio il riciclaggio è “*il reimpiego dei profitti derivanti da attività delittuose, in attività lecite di carattere commerciale e finanziario, ovvero finalizzate al finanziamento del terrorismo*”

Per Antiriciclaggio si intende l’azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità da effettuarsi da parte dello Stato anche con la obbligatoria collaborazione degli Avvocati nei casi previsti dalla Legge Antiriciclaggio.

2. Qual è la definizione di riciclaggio contenuta nella Legge Antiriciclaggio?

Ai sensi dell’art. 2 della Legge Antiriciclaggio costituiscono “riciclaggio” le seguenti azioni, compiute anche al di fuori dell’Italia:

- a) *conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b) *occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c) *acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d) *partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

3. Quando le disposizioni antiriciclaggio si applicano agli Avvocati?

Le disposizioni – ai sensi dell'art. 12 della Legge Antiriciclaggio - si applicano agli Avvocati *solo* quando:

- ✓ compiono in nome o per conto del proprio cliente qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare, o
- ✓ assistono il proprio cliente nella predisposizione o realizzazione di operazioni riguardanti:
 - il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
 - la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi.

4. Quali sono le principali fonti normative?

La principale fonte normativa è rappresentata dalla Legge Antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) in vigore dal 29 dicembre 2007.

Un altro provvedimento di assoluto rilievo in materia è rappresentato dal Decreto Ministeriale 16 aprile 2010 emesso dal Ministero della Giustizia: sono i cd. Indicatori di Anomalia, che si rivolgono specificatamente agli Avvocati. Rilevanti sono anche i cd. Schemi di Anomalia. Su entrambi ci soffermeremo più avanti.

Si segnala che dal 26 giugno 2017 gli Stati Membri dell'Unione Europea sono tenuti ad implementare la c.d. Quarta Direttiva Antiriciclaggio, vale a dire la direttiva del Parlamento Europeo 2015/849: anche su questa ci soffermeremo più avanti.

Il recepimento della suddetta direttiva da parte del legislatore italiano, molto verosimilmente, sarà effettuata mediante la modifica di alcune disposizioni della Legge Antiriciclaggio.

5. Le disposizioni antiriciclaggio introducono particolari obblighi in capo agli Avvocati: in sintesi, quali sono?

In estrema sintesi:

- ✓ l'obbligo di identificazione del cliente e del c.d. "titolare effettivo" (sul quale ci soffermeremo più avanti);
- ✓ l'obbligo di registrazione e conservazione dei dati relativi al cliente;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- ✓ l'obbligo di effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") istituita presso la Banca di Italia, qualora l'Avvocato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- ✓ l'obbligo di formazione del personale e dei collaboratori;
- ✓ l'obbligo di segnalare al Ministero dell'Economia trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 Euro.

In sostanza, il sistema normativo antiriciclaggio si fonda, *inter alia*, sulla collaborazione attiva del professionista, principio richiamato espressamente all'articolo 3 della Legge Antiriciclaggio.

6. Gli obblighi previsti in capo agli Avvocati – sopra descritti - riguardano anche le prestazioni eseguite nell'ambito giudiziale?

No, e ciò alla luce dell'ambito di applicazione della Legge Antiriciclaggio previsto all'art. 12, lettera "c", e sopra riassunto alla domanda 3.

7. Gli obblighi previsti in capo agli Avvocati – sopra descritti - riguardano anche l'attività professionale di recupero crediti?

No, e ciò alla luce dell'ambito di applicazione della Legge Antiriciclaggio previsto all'art. 12, lettera "c", e sopra riassunto alla domanda 3.¹

8. Gli obblighi riguardano anche le cause di separazione personale/ cessazione effetti civili e/o scioglimento del matrimonio?

No, salvo che nell'ipotesi in cui le parti pervengano ad un accordo nel quale sia prevista una delle attività descritte nell'ambito dell'art. 12, lettera "c" (ad esempio trasferimento di un immobile).

¹ L'attività professionale di recupero crediti è stata espressamente esclusa anche dalla UIC, si veda il punto 22 del Provvedimento dell'Ufficio Italiano Cambi – per i professionisti – Chiarimenti vari del 24 febbraio 20106 nel quale si precisa che: "L'incarico di recupero del credito di importo superiore a 12.500 euro che si sostanzia per il professionista nell'attività giudiziaria di notifica ed iscrizione a ruolo del ricorso, notifica del decreto ingiuntivo ed eventuale procedimento di pignoramento non rientra nell'ambito di applicazione degli obblighi antiriciclaggio [...]".



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

9. L'obbligo di identificazione del cliente ha dei connotati particolari?

L'identificazione consiste nella verifica – tramite il controllo di un documento d'identità valido e non scaduto² - dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi (il cd. "titolare effettivo"). Nel caso del cittadino extracomunitario sfornito di documento di identità, l'identificazione può essere fatta tramite il permesso di soggiorno oppure il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura.

L'obbligo di identificazione scatta:

- ✓ relativamente al cliente riguardo al quale la prestazione fornita abbia ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore superiore a 15.000,00 Euro o comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari e superiore a 15.000, 00 Euro, anche mediante più operazioni che appaiono tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata;
- ✓ in presenza di operazioni finanziarie³ ;
- ✓ in presenza di operazioni di valore indeterminato o non determinabile;
- ✓ nel caso di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
- ✓ quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.

L'obbligo di identificazione deve essere assolto in tutti i casi in cui sussiste l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Infine, se il cliente opera in nome o per conto di una società o di un ente, l'Avvocato deve verificare il potere di rappresentanza.

10. Cosa si intende per "titolare effettivo"?

L'art. 2 allegato tecnico della Legge Antiriciclaggio indica come titolare effettivo:

"La persona fisica o le persone che attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica anche tramite azioni al portatore, raggiunge il 25% più uno di partecipazione al capitale sociale. Tale criterio non si applicano caso di una società ammessa alla quotazione"

² Ad esempio: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica.

³ La definizione di operazione è contenuta nella Legge Antiriciclaggio all'art. 1, comma 2, lettera "l", come segue: *"la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento"* e con riferimento agli Avvocati *"un'attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale"*



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

su un mercato regolamentato e sottoposto a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti”.

La ricerca del titolare effettivo risponde ad un criterio di ricerca della persona fisica che ha il controllo sostanziale della “entità giuridica”, cioè del veicolo societario al quale viene resa la prestazione professionale dell’Avvocato.

11. Se l’Avvocato, dopo una prima consultazione, decide di non accettare l’incarico è comunque tenuto agli adempimenti degli obblighi?

No.

Se il rapporto professionale non si concretizza e si perfeziona, il soggetto che si presenta avanti all’Avvocato per richiederli la propria prestazione professionale, non è “cliente”, ai sensi della definizione espressamente prevista nella Legge Antiriciclaggio.

12. Chi è il cliente?

La Legge Antiriciclaggio definisce – all’art. 1, comma 2, lettera “e” – il cliente come il soggetto al quale l’Avvocato rende “una prestazione professionale a seguito del conferimento dell’incarico”.

13. Quando va effettuata l’identificazione del Cliente?

L’identificazione deve essere effettuata al momento in cui vi è l’accettazione dell’incarico di svolgere una prestazione professionale o entro il momento in cui l’Avvocato inizia a svolgere la prestazione professionale a favore del Cliente, se precedente.

14. Con quale modalità va realizzata l’identificazione del cliente?

È richiesto:

- ✓ un documento valido, al momento in cui la prestazione professionale viene svolta a favore del cliente, e
- ✓ la presenza fisica del cliente.

La presenza fisica non è necessaria, tra gli altri, per il cliente

- ✓ già precedentemente identificato dall’Avvocato, purché le informazioni siano aggiornate;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- ✓ i cui dati identificativi risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da documenti recanti la firma digitale;
- ✓ i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana o da altro professionista, residente in un paese U.E., che ha identificato il cliente in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001/97.

Infine la presenza del cliente non è necessaria in caso di rilascio di idonea attestazione di previa identificazione da parte di intermediari abilitati, di enti creditizi ed enti finanziari dei paesi membri dell'U. E., e di banche anche estere, che applicano misure equivalenti a quelli della direttiva 2005/60/CE nonché di banche estere situate in Paesi aderenti al GAFI, cioè il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale.

È possibile e consentito delegare con atto che deve essere scritto l'acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o ad un dipendente dello Studio.

15. Con quale modalità va identificato il titolare effettivo?

Per identificare il titolare effettivo l'Avvocato può fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente disponibili (ad esempio le visure camerali estratte dal Registro delle Imprese) oppure fare riferimento ad una dichiarazione scritta resa dal cliente in cui quest'ultimo indica – sotto la propria responsabilità – i riferimenti del titolare effettivo (o dei titolari effettivi, se sono più di uno).

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo contestualmente all'identificazione del cliente.

16. Come identifico una società?

Qualora il cliente sia una società, l'identificazione del cliente ha luogo attraverso la verifica del potere di rappresentanza della persona fisica (o delle persone fisiche) delegate alla firma per l'operazione da svolgere. Come detto in precedenza, l'Avvocato dovrà altresì verificare l'identità del titolare effettivo (o dei titolari effettivi).

L'Avvocato dovrà controllare i poteri di rappresentanza mediante una visura camerale (o attraverso la copia della procura notarile o dell'atto di nomina degli amministratori, a seconda dei casi) e ricevere una copia del documento di identità del legale rappresentante e del titolare effettivo se diversi.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

17. Cosa si deve fare in caso di un incarico che proviene da un Collega?

In questo caso la Legge Antiriciclaggio prevede una procedura semplificata a beneficio dell'Avvocato nominato dal collega (ad esempio un domiciliatario): infatti quest'ultimo, in alternativa alle formalità di identificazione ordinarie, potrà ottenere dal collega che conferisce l'incarico un'attestazione in cui il collega mandante attesta di avere lui stesso eseguito gli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio congiuntamente ad una copia della documentazione identificativa prevista dalla legge (documento di identità, visura camerale etc.).

18. In cosa si concretizzano gli obblighi di registrazione?

È prevista l'adozione di un archivio "dedicato", da tenere per gli stessi casi in cui l'Avvocato è tenuto ad assolvere all'obbligo di identificazione del cliente.

In tale archivio, che è appunto preposto alla raccolta e conservazione delle informazioni ai fini antiriciclaggio, dovranno essere riportati:

- ✓ le complete generalità (nome, cognome, luogo, data di nascita e indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione, e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche;
- ✓ i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera;
- ✓ l'attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce;
- ✓ la data dell'avvenuta identificazione;
- ✓ la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita;
- ✓ il valore dell'oggetto della prestazione professionale, se conosciuto.

19. Se uno stesso cliente, già identificato, mi conferisce nuovi incarichi devo comunque identificarlo? E devo ancora riportare nell'archivio i dati previsti sopra?

Una seconda identificazione non è necessaria, a meno che non vi siano aggiornamenti rispetto alle informazioni ricevute in sede di prima registrazione. Dovranno essere peraltro registrate le informazioni relative al nuovo incarico.

20. Per quanti anni devo conservare i dati?

I dati e le informazioni contenute nell'archivio sono conservate per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

21. C'è un termine entro il quale deve assolvere all'obbligo di riportare i dati e le informazioni nell'archivio?

Sì.

L'Art 38 comma 1 bis indica il termine di 30 giorni *“dall'accettazione dell'incarico, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni o dal termine della prestazione professionale”*.

22. L'archivio si può tenere a mezzo di strumenti informatici?

Sì.

Gli articoli 37 e 38 della Legge Antiriciclaggio specificano che l'archivio può essere istituito secondo modalità informatiche e deve essere gestito in maniera tale da assicurare la chiarezza, la completezza e l'immediatezza delle informazioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze integrate, la facilità di consultazione.

23. La gestione dell'archivio tenuto a mezzo di strumenti informatici può essere affidata dall'Avvocato a terzi, ad esempio società di software o società di servizi?

Sì.

A condizione che all'Avvocato sia assicurato l'accesso immediato e diretto all'archivio stesso. In questo caso comunque l'Avvocato rimane responsabile dell'adempimento degli obblighi.

24. È previsto che l'archivio sia tenuto in forma cartacea?

Sì, in alternativa all'archivio tenuto a mezzo di strumenti informatici.

In questo caso l'archivio è chiamato *“registro della clientela ai fini antiriciclaggio”*

25. Posso passare dal registro della clientela ai fini antiriciclaggio all'archivio informatico?

Sì.

E' necessario comunque conservare il vecchio registro, dare una data certa di passaggio e reinserire le pratiche in essere. Con le stesse modalità posso anche passare da un archivio informatico ad un altro (ad es. nel caso si decida di cambiare il software) oppure da un registro cartaceo all'altro.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

26. Svolgo l'attività professionale in forma associata: devo tenere un archivio per ogni singolo socio?

No.

È consentito un archivio per tutto lo Studio professionale, purché venga individuato per ogni cliente l'Avvocato responsabile degli adempimenti degli obblighi di identificazione e conservazione.

27. I dati raccolti dal cliente al fine dell'identificazione e gli altri dati da riportarsi nell'archivio sono riconducibili a dati ed informazioni di cui al Codice della Privacy?

Sì.

Sarà pertanto necessario - ad esempio - prima del trattamento del dato, che l'Avvocato rilasci al cliente l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy all'interno della quale sarà necessario inserire che i dati forniti potranno essere utilizzati per le finalità previste dalla legislazione in materia di antiriciclaggio.

Si applicheranno altresì gli altri obblighi ed adempimenti previsti dal Codice della Privacy in materia di sicurezza e di protezione dei dati personali.

28. Entro quanto tempo sono tenuto a consegnare il registro antiriciclaggio e rendere disponibili i dati e le informazioni registrate nel registro della clientela a fini antiriciclaggio alla Guardia di finanza?

Tre giorni, come previsto dall'art. 38 comma 4 della Legge Antiriciclaggio.

29. In che cosa consiste l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette?

Le disposizioni antiriciclaggio introducono l'obbligo di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia - l' UIF - di ogni operazione del cliente che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate induca l'Avvocato a ritenere - in base agli elementi a sua disposizione, ed altresì tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita - l'avvenuta esecuzione o il sospetto che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le disposizioni introducono quindi senz'altro elementi di forte novità rispetto alla tradizionale conformazione giuridica della professione forense ed al dovere di segreto professionale, non



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

esenti da criticità applicative, ma che possono e devono essere risolti alla luce della *ratio* della norma.

Al di là degli ausili interpretativi e operativi forniti dal legislatore, dalla giurisprudenza e dall'UIF, di cui diremo più avanti, tale *ratio* si può riassumere in un semplice principio: l'Avvocato deve sempre porsi in una condizione di ragionevole "conoscenza" del proprio cliente.

30. Non faccio l'investigatore privato ma l'Avvocato: come posso realizzare un convincimento, basato su elementi induttivi, tale da "denunciare" il mio cliente?

La normativa non impone certo che l'Avvocato si trasformi in investigatore privato.

Piuttosto essa pone ed impone all'Avvocato un obbligo di continua e adeguata conoscenza del proprio cliente.

In particolare, e più in concreto, l'Avvocato deve:

- ✓ utilizzare le informazioni in proprio possesso e che sono quelle evidentemente raccolte e ricevute nell'ambito dell'attività professionale prestata;
- ✓ conoscere pertanto "adeguatamente" il cliente con riguardo
 - alle attività da questo svolte;
 - alle sue capacità economiche;
 - alle finalità da questo perseguite.

La normativa fornisce quindi un "principio guida" generale, ma importante, ponendo in capo all'Avvocato quanto meno una predisposizione ed un'attitudine nuova con riferimento alla necessità di valutare con continuità i rapporti intrattenuti con il cliente. L'Avvocato infatti dovrà rilevare "eventuali incongruenze", rispetto alla capacità economiche ed alle attività svolte da quest'ultimo.

Un elemento sul quale la Legge Antiriciclaggio invita a porre particolare attenzione è l'accertamento della qualità di "*persona politicamente esposta*" in capo al cliente, vale a dire il fatto che il cliente occupi o abbia occupato, in Italia o all'estero, incarichi politici di vertice (quali, tra gli altri, Capo di Stato, Capo di Governo, parlamentare, membro del c.d.a. di società statali, membro delle corti supreme o delle corti giurisdizionale di ultima istanza, ambasciatore).

31. Non sono un esperto di fenomeni di riciclaggio: in che misura e come in concreto la nuova normativa mi mette in una posizione tale da poter quantomeno orientarmi ai fini della segnalazione?

Gli strumenti utilizzabili dall' Avvocato sono sostanzialmente tre.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Da un lato i principi contenuti nella Legge Antiriciclaggio; dall'altro gli Indicatori di Anomalia contenuti nel decreto ministeriale 16 aprile 2010 (il cd. DM Giustizia); e – infine - gli Schemi di Anomalia predisposti dall'UIF in relazione a diverse fattispecie.

Gli Indicatori di Anomalia si propongono di ricostruire il quadro normativo di riferimento e di fornire una serie di "indici" e di "criteri generali" utili al fine di consentire all'Avvocato di porsi consapevolmente di fronte all'assolvimento dell'obbligo di segnalazione.

Il decreto delinea infatti 4 macro-categorie di indicatori di cui si riportano i principali elementi:

- ✓ Gli indicatori connessi al cliente:
 - ad esempio la reticenza o la riluttanza del cliente nel fornire all'Avvocato le informazioni per l'identificazione, o la inusuale familiarità del cliente con i presidi previsti in tema di adeguata verifica della clientela, registrazione dei dati e segnalazione di operazioni sospette.
- ✓ Gli indicatori connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali:
 - ad esempio l'impegno da parte del cliente di disponibilità non coerenti con l'attività svolta dallo stesso ovvero la richiesta di prestazioni non compatibili con il profilo economico patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero la richiesta di consulenza per operazioni di finanza strutturata sui mercati internazionali per esigenze legate ad un'attività commerciale con l'estero di dimensioni contenute.
 - particolarmente rilevante è anche la richiesta di operazioni per conto terzi in assenza di ragionevoli motivi legati al rapporto tra le parti o all'attività esercitata;
- ✓ Indicatori relativi alle modalità di pagamento dell'operazione:
 - ad esempio la proposta di regolare pagamenti mediante strumenti del tutto incoerenti rispetto alla prassi corrente dell'operazione ovvero l'utilizzo frequente e non giustificato di moneta elettronica non nominativa. Molto significativa appare anche la proposta del cliente di regolare i pagamenti mediante tecniche di frazionamento del valore economico in assenza di ragionevoli motivi.
- ✓ Indicatori relativi alla costituzione e amministrazione di società, trust e enti analoghi:
 - ad esempio il conferimento di incarichi di responsabilità in società a persone sprovviste delle necessarie capacità, con palese preordinazione a disgiungere l'attività decisionale dalla titolarità delle cariche nonché frequenti ed ingiustificati cambiamenti nella denominazione della società o nella titolarità delle stesse.
- ✓ Indicatori relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati:
 - ad esempio acquisto di beni ad un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico patrimoniale del cliente in assenza di specifiche esigenze ovvero ad un prezzo sproporzionato rispetto al valore di mercato.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- ✓ Indicatori relativi ad operazioni contabili e finanziarie:
 - ad esempio operazioni aventi come effetto l'occultamento di disponibilità finanziarie o caratterizzate da importi incoerenti rispetto al profilo o all'attività del cliente.

Gli Schemi di Anomalia sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia, all'indirizzo (<http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia>) e sono costituiti da una serie di provvedimenti relativi a comportamenti anomali in settori particolari o modalità particolari di riciclaggio.

Qui di seguito l'elenco completo degli Schemi di Anomalia:

- Comunicazione UIF del 1° agosto 2016 - Operatività over the counter con società estere di intermediazione mobiliare;
- Comunicazione UIF del 18 febbraio 2014 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 – operatività con carte di pagamento;
- Comunicazione UIF del 2 dicembre 2013 - Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. B) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust;
- Comunicazione UIF dell'11 aprile 2013 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il settore dei giochi e delle scommesse;
- Comunicazione UIF del 23 aprile 2012 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi fiscali internazionali e con le frodi nelle fatturazioni;
- Comunicazione UIF del 16 marzo 2012 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con il rischio di frodi nell'attività di factoring;
- Comunicazione UIF del 9 agosto 2011 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs. 231/2007 - Operatività riconducibile all'usura;
- Comunicazione UIF del 17 gennaio 2011 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con le frodi nell'attività di leasing;
- Comunicazione UIF dell'8 luglio 2010 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. B) del d.lgs. 231/2007 - Operatività connessa con l'abuso di finanziamenti pubblici;
- Comunicazioni della UIF del 15 febbraio 2010 - Schemi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera B) del d. lg. n. 231 del 2007 - Operatività connessa con il rischio di frode sull'IVA intracomunitaria;
- Comunicazione UIF del 5 febbraio 2010 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, co. 7, lett. b) del d.lgs. 231/2007 – Frodi informatiche;
- Comunicazione UIF del 13 ottobre 2009 - Schema rappresentativo di comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del d.lgs. n.231 del 2007. Conti dedicati;
- Comunicazione UIF del 24 settembre 2009 - Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'art.6, co. 7, lett. B) del D.LGS 231/2007 – Imprese in crisi e usura.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

32. Cosa significa “approccio basato sul rischio”?

Gli obblighi di adeguata verifica del cliente sono assolti dall'Avvocato commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale richiesta, operazione oggetto dell'incarico.

L'articolo 20 della Legge Antiriciclaggio fornisce dei parametri di base da prendere in considerazione per valutare il rischio antiriciclaggio connesso al singolo incarico.

Tali parametri riguardano sia il cliente, sia l'operazione, il rapporto continuativo e la prestazione professionale richiesta. Nel dettaglio i parametri relativi al cliente impongono all'Avvocato di valutare:

- 1) la natura giuridica;
- 2) la prevalente attività svolta;
- 3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.

Con riferimento alla seconda categoria, l'Avvocato è tenuto a prendere in considerazione:

- 1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) il valore dell'operazione o della prestazione professionale;
- 4) la frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- 6) l'area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Ai fini della valutazione del rischio, è opportuno utilizzare anche gli schemi e gli indicatori di anomalia sopra indicati.

33. L'avvocato è tenuto a compilare una “scheda di valutazione” del rischio con riferimento al cliente?

No.

Ai fini della dimostrazione del corretto assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente, è tuttavia opportuno conservare all'interno del fascicolo del cliente un documento – che potremmo chiamare “*scheda di valutazione*” – o di “*profilazione*” - del cliente, da redigersi allorquando questo viene identificato, e nella quale l'Avvocato effettua appunto una



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

valutazione del “rischio cliente” sotto i profili dell’antiriciclaggio, in questo supportato – fra gli altri – dagli indicatori di anomalia e degli schemi di anomalia.

34. *Gli indicatori di anomalia e gli schemi di anomalia costituiscono un riferimento esaustivo? In altre parole, sono di per sé sufficienti a individuare le operazioni da segnalare all’UIF?*

No.

Il fenomeno criminale del riciclaggio muta costantemente nelle sue articolazioni: gli indicatori e gli schemi costituiscono quindi un elemento utile ma non esaustivo.

È compito dell’Avvocato ponderarli nella loro complessità e valutarne la rilevanza alla luce del comportamento del cliente.

35. *Quali sono i casi in cui l’Avvocato è esonerato dall’obbligo di segnalare l’operazione sospetta?*

Le disposizioni antiriciclaggio recano una serie di importanti esenzioni dall’obbligo di segnalazione e ciò evidentemente alla luce della necessaria protezione del magistero dell’Avvocato con riferimento particolare, anche se non esclusivo, alla difesa in giudizio ed all’istituto del segreto professionale.

È stabilita pertanto l’esenzione dall’obbligo di segnalazione allorché le informazioni sono ricevute da un cliente con riferimento ad un procedimento giudiziario, ivi inclusi i procedimenti arbitrali ed i procedimenti innanzi ad organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Inoltre, ogni informazione prodromica o collegata all’espletamento dei compiti di difesa, ed altresì ogni informazione ricevuta dall’Avvocato con riferimento alla consulenza resa al cliente sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita, non dovrà in alcun modo essere segnalata.

Un’ulteriore esenzione dall’obbligo di segnalazione è infine espressamente prevista allorché l’Avvocato esamini la “posizione giuridica” del cliente, e ciò evidentemente non necessariamente in una fase prodromica o connessa ad un procedimento giudiziario.

36. *Se rilevo un’operazione sospetta e la segnalo all’UIF incorro in responsabilità?*

No.

L’Avvocato (unitamente ai suoi dipendenti e collaboratori) non incorre in responsabilità di alcun tipo. La segnalazione inoltre non costituisce violazione del segreto professionale, e ciò



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

comunque a condizione che venga effettuata in buona fede e per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

37. Sulla base della mia conoscenza del cliente, valutata la natura dell'operazione, individuata una manifesta incongruenza, mi sono formato il convincimento che l'operazione debba essere segnalata all'UIF: quando devo effettuare la segnalazione?

Senza ritardo e, ove possibile, prima del compimento dell'operazione sospettata di riciclaggio.

38. Posso informare il cliente che ho provveduto ad effettuare all'UIF la comunicazione dell'operazione sospetta?

No.

Le disposizioni antiriciclaggio pongono un espresso divieto in tal senso.

39. Ho provveduto ad effettuare la segnalazione all'UIF, fermo che non posso comunicarlo al cliente, posso comunque rinunciare al mandato e rimettere il mio incarico?

Sì, non essendovi un divieto espresso in tal senso espressamente previsto dalle disposizioni antiriciclaggio, sempre che tale rinuncia non sia accompagnata dalla violazione del divieto di comunicare al cliente l'effettuazione della segnalazione, e fermi restando gli obblighi deontologici collegati alla rinuncia al mandato e gli obblighi di informazione nei confronti dell'UIF con riferimento alla segnalazione effettuata.

40. Con che modalità devo eseguire la segnalazione all'UIF?

La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFOSTAT-UIF disponibile sul sito internet dell'UIF (<http://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/segnalazioni-sos>), previa registrazione e abilitazione dell'Avvocato segnalante al sistema con le modalità indicate con apposite istruzioni disponibili sul sito internet. L'Avvocato segnalante deve comunicare, *inter alia*, i dati del segnalante; i dati del soggetto segnalato e, qualora il cliente operi per conto terzi, anche i dati di quest'ultimo soggetto; le informazioni sull'operazione oggetto di segnalazione e i motivi del sospetto.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

41. La riservatezza della segnalazione all'UIF è tutelata? In che modo le disposizioni assicurano la riservatezza del nominativo dell'Avvocato che effettua la segnalazione?

L'UIF ha istituito modalità che consentono di mantenere una rigorosa riservatezza su tutte le informazioni relative alle segnalazioni, ivi incluso il nominativo dell'Avvocato segnalante, che non è riportato dall'UIF nelle ulteriori comunicazioni agli organi investigativi competenti.

Resta tuttavia la possibilità che l'Autorità Giudiziaria chieda con decreto motivato l'identità dell'Avvocato segnalante, in caso di ulteriore denuncia o rapporto ai sensi degli artt. 331 e 347 del c.p.p., sul presupposto che ciò sia indispensabile ai fini dell'accertamento di reati per i quali si procede.

42. Le disposizioni pongono obblighi di controllo interno nel mio Studio?

Sì.

È stabilito un generale obbligo di controllo interno, commisurato con la dimensione dello Studio, teso a verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

43. Sono previsti obblighi di formazione per i collaboratori che fanno parte dello Studio con riferimento ovviamente alla normativa antiriciclaggio?

Sì.

È stabilito un generale obbligo di adozione delle misure necessarie per assicurare, con continuità e sistematicità, la conoscenza aggiornata della nuova normativa, e ciò anche con riferimento a collaboratori e dipendenti dello Studio.

44. Qual è il regime sanzionatorio previsto dalle disposizioni antiriciclaggio?

Le principali violazioni degli obblighi antiriciclaggio sono oggi presidiate da sanzioni amministrative.

In particolare:

- a) il mancato assolvimento degli obblighi di identificazione è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 5000,00 e 30000,00 Euro (in seguito alla depenalizzazione operata dal d.lgs. 8/2016, con decorrenza dal 6 febbraio 2016);



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- b) il mancato assolvimento degli obblighi di registrazione ovvero la registrazione tardiva o incompleta sono puniti con la sanzione amministrativa compresa tra 5000,00 e 30000,00 Euro (in seguito alla depenalizzazione operata dal d.lgs. 8/2016, con decorrenza dal 6 febbraio 2016);
- c) l'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione con mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 10000,00 e 50000,00 Euro (in seguito alla depenalizzazione operata dal d.lgs. 8/2016, con decorrenza dal 6 febbraio 2016);
- d) la violazione dell'obbligo di istituire il registro della clientela ai fini antiriciclaggio è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 Euro;
- e) la violazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, salvo che il fatto non costituisca reato (e cioè concorso nei reati di riciclaggio e favoreggiamento personale) è punita con la sanzione pecuniaria dall'1% al 40% del valore dell'operazione non segnalata;
- f) la violazione degli obblighi informativi nei confronti della UIF è punita con una sanzione pecuniaria da 5.000,00 a 50.000,00 Euro.

Integra reato la violazione del divieto di comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione: è previsto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'arresto da sei mesi a un anno o l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Ove sia accertata una pluralità di violazioni amministrative (molteplici omesse identificazioni/omesse registrazioni/omesse segnalazioni) si applica il c.d. cumulo materiale delle sanzioni (cioè l'effettiva sommatoria delle stesse: ex art. 8 legge n. 689/1981) e non il più favorevole istituto della c.d. continuazione previsto, per i reati, dall'art 81 cpv. c.p. (pena prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo).

La sanzione amministrativa è irrogata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'esito di un procedimento (regolato dalla legge n. 689/1981) nel quale il presunto trasgressore può presentare memorie difensive e chiedere di essere ascoltato.

Il decreto del MEF è impugnabile dinanzi al Tribunale civile di Roma. La sentenza del Tribunale è ricorribile per Cassazione.

Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate, si applicano anche alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8/2016 (6 febbraio 2016), sempre che il procedimento penale non sia già stato definito in modo irrevocabile.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Se il procedimento penale è stato già definito, il giudice dell'esecuzione revoca la condanna, dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato.

In nessun caso potrà essere applicata, in relazione a fatti commessi prima della depenalizzazione, una sanzione amministrativa pecuniaria di importo superiore al massimo della pena inflitta per il reato.

45. Quali sono le maggiori novità introdotte dalla Quarta Direttiva Antiriciclaggio?

Le principali novità apportate dalla Quarta Direttiva riguardano, tra le altre:

- ✓ L'esecuzione di un'adeguata verifica del cliente mediante l'adozione di misure proporzionate al rischio, con l'assenza di esenzioni per talune categorie di clienti o operazioni;
- ✓ L'obbligo di effettuare segnalazioni non solo con riferimento alle operazioni per le quali vi sia un sospetto di riciclaggio, ma anche in presenza di sospetto che il denaro o i beni oggetto dell'operazione o della prestazione costituiscano proventi di un reato;
- ✓ La creazione da parte degli Stati Membri di un registro centralizzato di informazioni riguardanti la proprietà effettiva delle società e dei trust e l'accessibilità da parte dei soggetti obbligati (inclusi gli Avvocati) alle informazioni contenute presso tale registro.

Nel momento in cui si scrive, la Quarta Direttiva antiriciclaggio non è ancora stata compiutamente recepita nell'ordinamento giuridico italiano.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALLEGATI



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALLEGATO 1

IL REGISTRO ANTIRICICLAGGIO

Può essere cartaceo oppure tenuto con modalità informatiche.

Il Registro cartaceo

Il D.lgs. 231/07 prevede l'obbligo della corretta tenuta e compilazione del registro antiriciclaggio cartaceo.

La corretta compilazione registro antiriciclaggio cartaceo prevede che siano registrati i seguenti dati identificativi del cliente persona fisica, dei legali rappresentanti, dei procuratori, degli institori e dei titolari effettivi:

- *Nome e Cognome*
- *Luogo e Data di Nascita*
- *Indirizzo*
- *Codice Fiscale*
- *Estremi del Documento di Identificazione*

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica o un ente o un'associazione la corretta compilazione registro antiriciclaggio prevede anche la registrazione delle seguenti ulteriori informazioni aziendali:

- *Denominazione*
- *Sede Legale*
- *Codice Fiscale*
- *Partita Iva*

La compilazione registro antiriciclaggio cartaceo deve essere effettuata in ordine cronologico, con obbligo di registrare tutti i suddetti dati entro 30 giorni dalla data di accettazione dell'incarico e/o di compimento dell'operazione.

Il registro antiriciclaggio cartaceo per essere correttamente compilato deve, inoltre, soddisfare tutti i requisiti ed i criteri stabiliti dall'art. 38 del D.lgs. 231/07.

Il registro antiriciclaggio cartaceo deve essere:

- *numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto*
- *riportare l'indicazione alla fine dell'ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto*
- *sottoscritto dal legale rappresentante o dal soggetto delegato alla compilazione registro antiriciclaggio*
- *compilato a mano*
- *rilegato in quanto non è ammesso l'utilizzo di fogli mobili o ad anelli.*

REGIME SANZIONATORIO

L' omessa istituzione del registro antiriciclaggio cartaceo ed ogni compilazione tardiva, omessa o incompleta, sono sanzionate.

V. domanda n. 44.

L'archivio unico informatico

E' un modulo complementare di molti programmi gestionali di studio.

La tenuta e gestione dell'archivio unico informatico può essere affidata a terzi (outsourcing) , purché sia assicurato l'accesso diretto e immediato all'archivio stesso, attraverso un collegamento tra strumenti informatici.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGISTRO ANTIRICICLAGGIO

(VOLUME _____)

Intestatario del registro:

(denominazione)

(Sede)

(Codice Fiscale)

(Partita IVA)

Intestatario del registro _____



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

REGISTRO ANTIRICICLAGGIO _____/_____ Segue da foglio :	Visto _____ Fgl
DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE PERSONA FISICA	
COGNOME E NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	
DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE DIVERSO DA PERSONA FISICA	
DENOMINAZIONE	
SEDE LEGALE	
CODICE FISCALE	
PARTITA IVA PERSONA GIURIDICA	
DATI RELATIVI AI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA' O DELL'ENTE	
PRIMO RAPPRESENTANTE	
CARICA O QUALIFICA	
COGNOME E NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE	
SECONDO RAPPRESENTANTE	
CARICA O QUALIFICA	
COGNOME E NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

INDIRIZZO DI RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE	
REGISTRO ANTIRICICLAGGIO	
DATI RELATIVI AD ALTRI DELEGATI ALLA FIRMA DELL'OPERAZIONE	
COGNOME E NOME	
LUOGO E DATA DI NASCITA	
INDIRIZZO DI RESIDENZA	
CODICE FISCALE	
ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE	
POTERE DI RAPPRESENTANZA VERIFICATO TRAMITE	

DATI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA	
DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE RICHIESTA <i>(oggetto, finalità, mezzi di pagamento, ecc)</i>	
VALORE DELL'OPERAZIONE OGGETTO DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE	
Indeterminato o non determinabile	Euro

IDENTIFICAZIONE SVOLTA	
	Dal dipendente collaboratore incaricato all'identificazione tramite delega regolarmente attribuitagli
	Cognom



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Direttamente dal professionista <hr/> <small>(indicare il nome del professionista in caso di svolgimento della professione in forma associata o societaria)</small>	e	
	Nome	
	Luogo di nascita	
	Data di Nascita	
	Codice fiscale	
Data Identificazione		
Data Registrazione		
Note:	- _____ _____ _____ _____	
Firma del titolare o del Collaboratore/Dipendente		



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Intestativo del registro

REGISTRO ANTIRICICLAGGIO

Visto _____ Fgl

Il presente registro antiriciclaggio dello studio

si compone di n. _____ fogli

numerati dal n. ____ al n. ____

Luogo e data di istituzione del registro

(firma)



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALLEGATO 2

SCHEDA E DICHIARAZIONE DEL CLIENTE IN RELAZIONE AGLI OBBLIGHI

PRIVACY E ANTIRICICLAGGIO

GENTILE CLIENTE, in ottemperanza alle disposizioni del dlgs 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza in materia di antiriciclaggio, Ella, assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere, è tenuta ad identificarsi nei modi e nelle forme previsti dalla predetta normativa, inoltre consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del dlgs n.231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue la prestazione professionale è tenuta altresì a identificare il "Titolare effettivo" di cui all'art. 21d.lgs 231/2007 e dell'art. 2 dell'allegato tecnico al medesimo d.lgs 231/2007.

Lo studio la informa che il trattamento dei dati forniti avverrà anche per le finalità previste dalla vigente normativa in materia di antiriciclaggio (ex artt. 16, 18, 19 e 21 del D. L.gvo 231/2007– artt. 2 e 3 dell'Allegato Tecnico e succ. modifiche)

Io sottoscritto _____

Luogo e data di nascita

residente IN

Codice Fiscale

PROFESSIONE

ESTREMI DEL DOCUMENTO _____ n.....

Rilasciato da.....*con scadenza il*.....

(Per le società).....quale rappresentante di _____

con SEDE in _____

CODICE FISCALE / PARTITA IVA _____

Dichiaro di richiedere la seguente prestazione professionale

Dichiaro altresì che il TITOLARE EFFETTIVO è

Nome e Cognome

Luogo e data di nascita

Residenza

Codice fiscale

Estremi documento di riconoscimento

Che costituisce/ non costituisce persona politicamente esposta ai sensi del dlgs 231/2007 e relativo Allegato Tecnico;

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio Professionale di dare esecuzione alla prestazione professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo, A MEZZO RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO da inviare presso lo Studio legale in Livorno, Via Grande 110 anche a mezzo pec, ogni eventuale variazione o integrazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Informativa 1 - ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 (di seguito Codice), ed in relazione ai dati personali di cui lo Studio dell'AVV....., VIA... PECFAX....., entrerà in possesso con l'affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati.

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito stragiudiziale.

2. Modalità del trattamento dei dati.

- a) Il trattamento può essere svolto con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
- b) il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.

3. Conferimento dei dati.

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l'impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

5. Comunicazione dei dati.

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a colleghi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

Il Trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

6. Diffusione dei dati.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all'estero.

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1.

8. Diritti dell'interessato.

L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l'interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati; l'interessato ha inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati salvi i casi di trattamento obbligatorio dei dati espressamente previsti dalle Leggi vigenti .

Si fa presente che anche ai fini della normativa in materia di antiriciclaggio i dati, relativi alle prestazioni rientranti nella predetta disciplina legislativa, verranno in quanto previsto per Legge conservati per dieci anni dall'ultimazione della prestazione.

9. Consenso al trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Privacy con l'apposizione della firma in calce ai presenti moduli manifesta il consenso al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità sopra richiamate nei limiti in cui il consenso della S.V. fosse richiesto per Legge. In particolare esprimo il mio consenso per l'acquisizione dei dati personali; la comunicazione dei dati a terzi così come indicati nella presente informativa. Tale consenso vale fino a revoca scritta da far pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

10. Titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è AVV..... nata, CF , con STUDIO in

Per ricevuta comunicazione rilasciato consenso

SI ALLEGA DOCUMENTO DI IDENTITA'

Luogo, data ____ firma _____



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ALLEGATO 3

Modello per valutazione cliente secondo l'approccio basato sul rischio

Si propone un modello da compilare ed adattare al caso concreto, in occasione del primo incontro o contatto utile con il cliente, al fine di valutare il rischio antiriciclaggio relativo al cliente e all'operazione in oggetto secondo l'approccio basato sul rischio.

Parametro di valutazione		Grado di Rischio	Note
Natura Giuridica	<input type="checkbox"/> <i>persona fisica</i> <input type="checkbox"/> <i>società di persone</i> <input type="checkbox"/> <i>società a responsabilità limitata</i> <input type="checkbox"/> <i>società per azioni</i> <input type="checkbox"/> <i>società cooperativa</i> <input type="checkbox"/> <i>trust e altri enti</i> <input type="checkbox"/> <i>società. Straniera</i>	<input type="checkbox"/> <i>basso</i> <input type="checkbox"/> <i>medio</i> <input type="checkbox"/> <i>alto</i>	
Attività svolta	<input type="checkbox"/> <i>agricola</i> <input type="checkbox"/> <i>produzione beni o servizi</i> <input type="checkbox"/> <i>intermediario nella circolazione dei beni</i> <input type="checkbox"/> <i>trasporto</i> <input type="checkbox"/> <i>altra attività</i> _____	<input type="checkbox"/> <i>basso</i> <input type="checkbox"/> <i>medio</i> <input type="checkbox"/> <i>alto</i>	
Comportamento	<input type="checkbox"/> <i>professionale e collaborativo</i> <input type="checkbox"/> <i>reticente</i> <input type="checkbox"/> <i>dissimulatorio</i> <input type="checkbox"/> <i>impreparato</i>	<input type="checkbox"/> <i>basso</i> <input type="checkbox"/> <i>medio</i> <input type="checkbox"/> <i>alto</i>	
Area Geografica	<input type="checkbox"/> <i>alto rischio riciclaggio</i> <input type="checkbox"/> <i>basso rischio riciclaggio</i> <input type="checkbox"/> <i>neutrale</i>	<input type="checkbox"/> <i>basso</i> <input type="checkbox"/> <i>medio</i> <input type="checkbox"/> <i>alto</i>	
Tipologia operazione	<input type="checkbox"/> <i>standard rispetto all'attività del settore e del cliente</i>	<input type="checkbox"/> <i>basso</i> <input type="checkbox"/> <i>medio</i>	



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

	<input type="checkbox"/> <i>diversa rispetto a quella del settore e del cliente</i> <input type="checkbox"/> <i>neutrale</i>	<input type="checkbox"/> <i>alto</i>	
Ragionevolezza dell'operazione	<i>Rispetto al profilo economico del cliente</i>	<input type="checkbox"/> <i>basso</i> <input type="checkbox"/> <i>medio</i> <input type="checkbox"/> <i>alto</i>	
Commento complessivo sul cliente e valutazione complessiva del grado di rischio	<input type="checkbox"/> <i>basso</i> <input type="checkbox"/> <i>medio</i> <input type="checkbox"/> <i>alto</i>		